

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-005408/2013 - 16-05-2013
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Mara Bizzotto (EFD)

Oggetto: ANLAC: pratiche sleali nel settore della produzione cunicola italiana

L'Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli (ANLAC) lancia un allarme: negli ultimi cinque anni la produzione italiana di conigli, leader a livello europeo, si è dimezzata a causa di comportamenti sleali da parte degli operatori stranieri. Nonostante la contrazione della produzione nel settore abbia raggiunto il 40%, il consumo è rimasto sostanzialmente invariato dal momento che l'insufficiente produzione interna viene compensata da prodotti importati. L'ANLAC denuncia l'importazione di oltre 100.000 conigli ogni settimana, dei quali oltre il 60% è rappresentato da prodotti congelati. Conigli importati spacciati per italiani penalizzano l'attività degli allevatori italiani che, rispettando invece le regole di mercato, vengono sopraffatti dalla vendita a prezzi fortemente competitivi di prodotti stranieri. I dati dimostrano che la Francia esporta in Italia conigli ad un prezzo più basso, circa la metà, rispetto al prezzo per lo stesso prodotto praticato all'interno del proprio paese, mettendo in atto un vero e proprio dumping. Tali speculazioni commerciali, agevolate dall'assenza di etichettatura obbligatoria di origine, danneggiano non solo gli allevatori, ma anche i consumatori la cui varietà di scelta al momento dell'acquisto viene ridotta a prodotti di dubbia provenienza e di qualità inferiore rispetto alla produzione made in Italy.

La Commissione:

- è a conoscenza del problema?
- non intende adottare misure di controllo più severe per garantire ai cittadini italiani la qualità dei prodotti che acquistano?
- non ritiene opportuno estendere l'obbligatorietà dell'etichettatura di origine, già prevista per altre carni, anche a quella di coniglio?
- non ritiene necessario tutelare i produttori italiani che si ritrovano a vendere a prezzi che non coprono nemmeno i costi di produzione e proprio per questo sono costretti a chiudere i loro allevamenti?
- come intende intervenire per far fronte a tale condotta anticompetitiva e correggere questa distorsione del mercato che penalizza gli allevatori italiani?

IT
E-005408/2013
Risposta di Dacian Cioloș
a nome della Commissione
(8.7.2013)

Sulla base degli ultimi dati disponibili¹, nel marzo 2013 sono stati commercializzati in Italia 13 682 conigli vivi originari della Francia. Per quanto concerne le carcasse, nel primo trimestre del 2013 sono state commercializzate in Italia in totale 483 tonnellate di carne di coniglio originaria dal territorio dell'UE, 204 tonnellate delle quali provenivano dalla Francia, 159 dall'Ungheria, 113 dalla Spagna, 4 dai Paesi Bassi e 1,6 dalla Romania.

Queste operazioni sono affatto legali nell'ottica della legislazione unionale se è assicurato il rispetto delle regole sanitarie. Spetta alle autorità nazionali competenti degli Stati membri assicurare che sia gli animali vivi sia le carni commercializzati sul loro territorio rispettino le regole sanitarie dell'UE.

A livello dell'UE non sono stati stabiliti standard di commercializzazione per questo tipo di carni.

La Commissione sta indicendo un bando di gara aperto per commissionare uno studio volto a valutare se l'etichettatura d'origine sia necessaria per certe carni non trasformate, come le carni cunicole. Questo studio fornirà l'input necessario per la relazione della Commissione sulla necessità di estendere l'etichettatura d'origine obbligatoria a tali carni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,² relazione prevista per il 13 dicembre 2014.

Per quanto concerne i prezzi, sulla base dei dati disponibili³ il prezzo dei conigli vivi nel primo trimestre del 2013 in Francia e Italia era quasi lo stesso.

¹ Eurostat – Mercato interno.

² Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011. Tale regolamento diverrà applicativo il 13 dicembre 2014.

³ Boer&Tuinder.